



Cod. L3 -P2
Cod. CM/ne

Circolare n.55

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale

Prot.: 0000524

Data: 19/04/2024

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Proposta di modifica del Codice deontologico.

Gentilissimi,

si inoltra la proposta di modifica predisposta dal Gruppo Operativo "Deontologia", che sarà oggetto di discussione nella prossima CNO che si terrà a Pesaro il 16 e 17 maggio p.v.

Si allega, altresì, la nota introduttiva e il parere pro veritate sull'art. 18 Codice Deontologico.

Il file di excel contenente la proposta di modifica del Codice Deontologico è composto dalle seguenti colonne:

1. titoli, articoli e commi;
2. testo del Codice Deontologico vigente;
3. modulazione delle sanzioni;
4. osservazioni proposte agli Ordini.

In attesa dei vostri graditi contributi, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(Tiziana Campus)

Il Presidente

(Massimo Crusi)

Allegati:

- Bozza proposta di modifica Codice Deontologico;
- Nota introduttiva alle proposte di modifica;
- Parere pro veritate sull'art. 18 CD.



Nota introduttiva alle proposte di modifica del Codice Deontologico Architetti PPC

**su proposta del Gruppo Operativo Deontologia
costituito in base al programma del
Dipartimento Magistratura e Deontologia**

composto da:

*Massimo Crusi, referente del CNAPPC
Marina Giorgi, Ufficio di Presidenza*

*Floris Giovannangela – Segretario Ordine di Sassari
Frangipane Marco – Consigliere Ordine di Catanzaro
Saccone Giovanna – Consigliere Ordine di Bologna
Schiazza Daniele – Presidente Ordine di Chieti
Scotti Francesca – Tesoriera Ordine di Milano
Tento Fiorenza – Delegata Ordine di Alessandria*

Gli obiettivi programmatici proposti dal Dipartimento Magistratura e Deontologia e condivisi dal Gruppo Operativo Deontologia, riunito per la prima volta in presenza il 16 marzo 2023, a cui si sono succeduti altri 28 incontri a distanza intervallati da altri 12 incontri informativi sul territorio in collaborazione con il GO Disciplina, hanno portato alla definizione di una proposta di aggiornamento del Codice Deontologico. All'interno di questo lavoro di revisione generale, la trattazione di alcuni temi deontologici è stata messa in evidenza dalle mozioni e dai focus portati alle CNO dagli Ordini Provinciali, oltre che dalle sollecitazioni raccolte negli incontri informativi sul territorio e dalle nuove normative o tematiche di attualità.

Le mozioni presentate in CNO e prese in esame sono le seguenti:

| 2 - MAGISTRATURA E DEONTOLOGIA | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|-------|
| 2 | DCR 01.22 CNO 02.22 | Regolamento tipo per Consigli Disciplina | Chieti | 2a |
| 26 | DCR 04.22 CNO 05.22 | Centro Servizi, CTU, politiche previdenziali, equo compenso, codice di procedura deontologico | Isernia | 2-3-4 |
| 28 | DCR 04.22 CNO 05.22 | Impegno politico e cariche di rappresentanza nel sistema Ordinistico - Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico | Salerno | 2 |
| 52 | DCR 11.22 | Modifica ed integrazione all'art. 18 del Codice di Disciplina | Varese | 2 |
| 63 | CNO 07.23 | Legge 21 aprile, n. 49 (Equo compenso) | Aosta | 2+4+7 |
| 1 F | DCR 09.22 CNO 10.22 | Attività Politica del Presidente Francesco Miceli e del Consigliere Nazionale Massimo Giuntoli | Salerno | 2 |
| 7 F | CNO 10.22 | Proposta di revisione del Art. 9 (Aggiornamento professionale) Codice Deontologico | Federazione Emilia Romagna | 2 |
| 8 F | CNO 10.22 | Proposta di revisione del Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione) Codice Deontologico | Federazione Emilia Romagna | 2 |
| 9 F | DCR 11.22 CNO 12.22 | Modifiche alla Norme Deontologiche - Competenze e Conflitto di Interesse Attività della Conferenza Nazionale degli Ordini [Rev. 28/11] | Salerno | 2 |
| 15 F | CNO 12.22 | Ipotesi di modifica delle procedure relative alla Formazione professionale obbligatoria, al sistema sanzionatorio e alla Formazione di qualità certificata | Federazione Sicilia [e Sondrio] | 2+10 |
| 61 F | DCR 04.24 | Modifiche alle Norme Deontologiche | Salerno | 2 |

In merito alle mozione per la modifica dell'art. 4 – Obblighi nei confronti della professioni, che riguarda la richiesta di inserire un ulteriore comma all'articolo citato sul mancato pagamento della quota annuale sanzionando il Professionista attraverso un procedimento amministrativo, il GO Deontologia ritiene che l'argomento esuli dai contenuti del Codice Deontologico e riguardi per l'appunto i Regolamenti che ciascun Ordine professionale, oltre alle direttive del CNAPPC, potrebbe in autonomia definire. Non si può prescindere dalla procedura ordinaria, in quanto è da garantire il diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione.

Si propone, pertanto, il mantenimento dell'art. 4 nella sua forma attuale con l'integrazione dei commi 2 e 5.

Al fine di chiarire quale procedura attuare per una situazione di reiterata violazione, si propone, l'integrazione dell'art. 41 (Sanzioni) con il comma 4 bis:

“Il mancato pagamento di una quota di contributo annuale di iscrizione all'Ordine di appartenenza comporta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato fino all'adempimento amministrativo. La persistente violazione per un periodo accertato di 3 anni comporta l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare e la procedura di cancellazione ferma restando una azione di recupero delle somme non riscosse ad esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine”.

In merito alle mozioni per la modifica dell'art. 9 – Aggiornamento professionale dopo attenta valutazione si è elaborata una proposta di revisione con l'indicazione delle sanzioni che eviti la loro "tipizzazione" e garantisca la totale autonomia di valutazione del Consiglio di Disciplina anche eliminando una fascia di "mancata acquisizione di CFP accorpendo le prime due fasce in una unica.

Si riporta di seguito uno schema della proposta di aggiornamento con il confronto dei testi e con la modulazione delle sanzioni in base ai mancati CFP:

| TITOLI, ARTICOLI E COMMI | TESTO CODICE DEONTOLOGICO VERS. 2021 | REVISIONE FINALE del 16/04/2024 | MODULAZIONE DELLE SANZIONI | | |
|--------------------------|--|---|--|---------|-----------|
| | | TESTO MODIFICATO | ATTENUATA | EDITALE | AGGRAVATA |
| Art. 9 | (Aggiornamento professionale) | | | | |
| | 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida. | | | | |
| | 2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l'autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: | 2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l'autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l'irrogazione delle seguenti sanzioni modulate come indicato nel prospetto in base alla seguente ripartizione: | | | |
| | 1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP; | 1. a) avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP mancanti; | dall'avvertimento alla censura | | |
| | 2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP; | 2. —censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP; | | | |
| | 3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP; | 3. b) sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP; | dall'avvertimento alla sospensione di 15 gg. | | |
| | 4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP; | 4. c) sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP; | sospensione da 16 a 25 gg | | |
| | 5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP; | 5; d) sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP; | sospensione da 26 a 40 gg | | |
| | | 2 bis.) L'iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l'obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica. | dall'avvertimento alla censura | | |
| | Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. | 3. Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. | | | |
| | Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione. | 4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione. | | | |

In merito alle diverse mozioni presentate in CNO per la modifica dell'articolo 18 è stato richiesto un parere pro veritate circa la possibilità di inserire nel nostro codice deontologico regole che stabiliscano l'incompatibilità tra impegni politico elettorali e/o cariche di rappresentanza politica in seno alle istituzioni pubbliche, e cariche istituzionali ricoperte in Ordini nazionali e territoriali.

A tale quesito, il parere, allegato alla circolare, risponde che, in assenza di una base legislativa esplicita, non è possibile al Codice Deontologico degli architetti prevedere – senza violare diritti costituzionali, ed in particolare l'art. 51 della Cost. - clausole di incompatibilità tra l'assunzione di cariche negli organi di categoria e l'assunzione di cariche di rappresentanza politica, o l'accettazione di candidature.

Si propone pertanto il mantenimento dell'art. 18 comma 1 nella sua forma attuale con l'integrazione di un comma 2 che specifichi la configurazione di illecito nell'anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione.

Nelle mozioni presentate in CNO la n. 63 pone il problema dell'adeguamento del nostro Codice alla legge n. 49 del 21/04/2023, dell'Equo Compenso. Premesso che il Codice Deontologico, così come è stato aggiornato nelle varie revisioni, contiene già nella sua forma attuale, tutti i principi espressi nella Legge e si propone l'inserimento di un nuovo articolo (24 bis) che tratti l'argomento con il seguente testo:

“Costituisce illecito disciplinare del professionista il mancato convenire o preventivare il compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinata in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali. Costituisce altrettanto illecito disciplinare la mancata comunicazione al cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque

qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge n. 49 del 21 aprile 2023.”

Durante gli incontri territoriali e soprattutto in quello svolto nel territorio Lombardo è stata esplicitata la problematica legata alle corrette pratiche e ai corretti e leali rapporti di collaborazione tra professionisti. A tale esigenza si propone una correzione all’articolo 21 – Rapporti corretti con i collaboratori modificando ed inserendo nuovi commi in tale articolo e specificatamente:

Comma 1 bis *Il professionista ha l'obbligo, nello svolgimento dell'attività professionale, di prestare particolare cura nel regolamentare i rapporti con i collaboratori in modo da non assimilare la loro prestazione a quella del dipendente in violazione della normativa vigente.*

Comma 2 *Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori ha l'obbligo di regolamentare per iscritto i rapporti economici e professionali con costoro esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità. Gli accordi devono prevedere un trattamento equo e dignitoso nei confronti del collaboratore.*

Comma 3 *Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:*

- a) *a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20;*
- b) *ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;*
- c) *a ~~concedere~~ garantire loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;*
- d) *a mantenere i patti e gli accordi scritti definiti al momento dell'inizio della collaborazione.*
- e) *ad indicare i nominativi dei collaboratori nelle pubblicazioni nel rispetto degli specifici ruoli*

Comma 3 bis *La mancata osservanza dei patti e degli accordi definiti all'inizio e durante la collaborazione costituisce grave violazione deontologica.*

Per norma di rango superiore, DL n. 206 del 9 novembre 2007 “Attuazione direttiva 2005/36/CE e 2006/100/CE riconoscimento delle qualifiche professionali e libera circolazione”, si propone l’inserimento di due nuovi commi con il seguente testo:

- *Articolo 1 comma 4: Ove la prestazione sia resa in Italia da un professionista cittadino di un altro Stato ed iscritto nell'Albo provvisorio dell'Ordine Territoriale in cui opera, il Professionista è tenuto al rispetto delle norme dello Stato di provenienza, nonché delle presenti norme deontologiche anche nel caso di prestazioni occasionali temporanee.*
- *Articolo 9 comma 2 bis: L'iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l'obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica.*

Nel processo di modifica dell’articolato sono stati mantenuti invariati il numero dei titoli a 9, invece il numero degli articoli passano da 49 a 50 (con 6 articoli bis) inserendo un nuovo articolo bis (24bis).

Nel prospetto che segue vengono indicate sinteticamente le modifica apportate all’articolato:

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1, comma 1 – modificato
comma 4 - aggiunto

Titolo II – DOVERI GENERALI

- Art. 2, commi 1 e 3 - modificati
- Art. 3, comma 1 – modificato
 comma 3 – aggiunto
- Art. 4, comma 2, 5 – modificati
- Art. 5bis, comma 1 – modificato
- Art. 7, comma 5 - modificato
- Art. 9 comma 2, 3 e 4 – modificati
 comma 2bis - aggiunto
- Art. 10 comma 1 – modificato
- Art. 11 comma 1 - divisione in due commi distinti (1 e 2)

Titolo III – RAPPORTI CON L'ORDINE E CONSIGLIO DI DISCIPLINA

- Art. 12 – commi 1, 3 e 5 - modificati

Titolo IV – RAPPORTI ESTERNI

- Art. 14, comma 3 e 4 – modificati
- Art. 17, comma 2 - aggiunto
- Art. 18, comma - aggiunto

Titolo V – RAPPORTI INTERNI

- Art. 19, comma 3 – modificato
- Art. 20, comma 1 lettera c, comma 2 – modificati
- Art. 21, comma 1bis – aggiunto
 comma 2 – modificato
 comma 3 bis - aggiunto

Titolo VI – ESERCIZIO PROFESSIONALE

- Art. 23, comma 3 – modificato
- Art. 24 bis – Nuovo articolo
- Art. 27, comma 2, 3 – modificati
- Art. 36 bis, comma 2, 3 - modificati

Titolo VII – PODESTA' DISCIPLINARE

- Art. 37, comma 1, 2 e 4 – modificati
 Comma 6 - aggiunto

Titolo VIII – SANZIONI

- Art. 41, commi 1, 2, 3 e 5 – modificati
 Comma 2bis e 4 bis - aggiunti

Titolo IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 44 – modificato

La proposta del GO Deontologia al termine del suo operato e volendo rispondere alle numerose sollecitazioni arrivate dai Consigli di Disciplina con richieste di chiarimenti in merito alle sanzioni comminabili ha elaborato un 'ipotesi di modulazione di sanzioni, come già introdotte in altri Codici Deontologici di altre categorie professionali che, pur nella totale autonomia decisionale dei Consigli di Disciplina indichi una modulazione di possibili sanzioni per l'intero articolato.

Si ritiene che tale proposta possa aumentare il grado di consapevolezza del professionista nella lettura del Codice deontologico delle indicazioni e/o prescrizioni di comportamento etico.

È importante, comunque, valutare l'opportunità di inserire tali modulazioni all'interno dell'articolato o come allegato o appendice al Codice Deontologico

Si riporta di seguito uno schema di modulazione alla base della proposta:

| LIVELLO | ATTENUATA | EDITTALE | AGGRAVATA |
|---------|--------------|--------------------|---------------------|
| MINIMO | avvertimento | Avvertimento | censura |
| MEDIO 1 | avvertimento | Avvertimento | sosp. fino a 15 gg |
| MEDIO 2 | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| MEDIO 3 | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| MASSIMO | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |

Roma, 3 aprile 2024

Spett. le
Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori

SEDE

(tramite posta elettronica)

OGGETTO: parere *pro veritate* circa la possibilità di inserire nel codice deontologico degli architetti regole che stabiliscano l'incompatibilità tra impegni politico elettorali e/o cariche di rappresentanza politica in seno ad istituzioni pubbliche, e cariche istituzionali ricoperte in Ordini nazionali e territoriali.

SOMMARIO: 1. Il quesito urgente. 2. La natura giuridica del codice deontologico. 3. I codici deontologici come fonti integrative di precetti di legge. 4. Codice deontologico e preclusioni del diritto di elettorato passivo. 5. Codice deontologico e divieto di conflitti di interesse. 6. Conclusioni.

1. Il quesito urgente.

Con nota a firma del Direttore pervenutami il 29 marzo 2009, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, richiamate in premessa le finalità del Codice deontologico ed in particolare “*il dovere a sottostare ad un preciso rispetto per il ruolo istituzionale di chi rappresenta e ricopre cariche dirigenziali e di responsabilità negli Ordini professionali, con la doverosa e assoluta dedizione, e che non può esimersi di evitare comportamenti che fanno venir meno le irrinunciabili doti di terzietà ed indipendenza delle nostre realtà ordinistiche e di chi le rappresenta*”, e richiamata la giurisprudenza di Cassazione in merito alla natura giuridica delle norme deontologiche, ha formulato il seguente quesito:

“si chiede se per un principio di probità e correttezza risulti possibile inserire nel nostro Codice Deontologico, senza ledere diritti costituzionali, specifiche “regole di condotta” che in maniera chiara ed univoca stabiliscano l’incompatibilità tra gli impegni politico elettorali e/o cariche di rappresentanza politica in seno alle istituzioni della Pubblica Amministrazione e le cariche istituzionali ricoperte sia in Ordini Nazionali che in quelli Territoriali onde evitare anche potenziali conflitti di interesse nello svolgimento del mandato conferito”.

Per le vie brevi mi viene rappresentata l'estrema urgenza della richiesta di parere, al fine di rendere disponibile la risposta al quesito per la disamina da parte di organi di categoria già convocati per il 6 aprile p.v.

2. La natura giuridica del codice deontologico.

La questione oggetto del quesito postula inevitabilmente alcune considerazioni intorno alla natura del codice deontologico quale fonte normativa, ed ai limiti che tale fonte incontra nell'ordinamento giuridico.

Solo gli ordinamenti professionali più recenti recano norme espresse attributive del potere di adottare codici deontologici in capo ai rispettivi consigli nazionali professionali: si veda ad esempio, per l'ordinamento dei dottori commercialisti, l'art. 29, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 139, e per gli avvocati, l'art. 3, comma 3 della legge 247 del 2012.

La potestà degli ordini professionali di applicare sanzioni disciplinari agli iscritti ha dunque preceduto nel tempo la redazione dei Codici deontologici, quali testi generali ed astratti idonei ad indirizzare la condotta degli iscritti nell'albo e a far loro conoscere preventivamente ipotesi di violazione della deontologia professionale.

La progressiva formulazione tramite veri e propri Codici di tali precetti, desunti proprio dall'esperienza dell'attività disciplinare, e preordinati a fornire ai professionisti punti di riferimento e canoni di indirizzo per lo svolgimento dell'attività professionale, è avvenuta per lo più in via di fatto, come naturale conseguenza della potestà disciplinare, e, dunque, in difetto di una apposita norma

di abilitazione legislativa. I Codici deontologici sono infatti di regola nati come raccolte delle pronunzie rese dagli organi disciplinari, *rectius*, come raccolte delle massime (cioè dei principi di diritto) contenuti in esse, a fronte di norme di legge assai scarse, prive di capacità descrittiva degli illeciti disciplinari. Si pensi per gli avvocati al vecchio art. 38 del RDL 1578/1933, che faceva riferimento ad “*abusi o mancanze nell’esercizio della professione*” e a “*fatti non conformi alla dignità e al decoro della professione*”. Simile la formula utilizzata dalla normativa applicabile agli architetti, che **all’art. 43 del RD 23 ottobre 1925, n. 2537, richiama appunto “gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione”**.

In questo quadro, la riflessione teorica e la giurisprudenza si sono dovute confrontare con la questione della natura dei Codici deontologici progressivamente formati con la pretesa di indirizzare la condotta professionale degli iscritti agli ordini, ma comunque privi, per lungo tempo, di riconoscimento normativo espresso.

La conseguente difficoltà del relativo inquadramento teorico è ben espressa nella risalente definizione dei codici deontologici quale “*fonti di cognizione, espressione di una generica attività culturale, idonea a procurare agli organi giudicanti, in sede disciplinare, quale complesso di nozioni che gli occorrono, e, prima ancora, ai professionisti, una serie di precetti di comportamento che possono riuscire loro utili, da un punto di vista conoscitivo, per lo svolgimento dell’attività professionale*”. La definizione era accompagnata dalla precisazione che ad una tale funzione “conoscitiva”, che sarebbe propria dei codici, non se ne accompagna alcuna altra più incisiva, mancando in particolare, “*il valore precettivo del testo codificato*” (A. CATELANI, *Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico*, Milano 1976, 202).

Con il tempo, e con la progressiva affermazione dei codici deontologici quali strumenti essenziali per l’esercizio della potestà disciplinare, una tale concezione è stata superata. E ciò è avvenuto per merito della giurisprudenza, che ha riconosciuto ai Codici deontologici elaborati in seno alle varie categorie il valore

di atti in grado di riempire e dare un effettivo contenuto alle ampie e generiche formule contenute nelle scarse leggi professionali. Il fenomeno veniva così valorizzato cogliendone per un verso l'utilità per la comunità generale dei consociati, ai quali in questo modo si offriva l'opportunità di avere a che fare con professionisti tenuti ad una soglia "alta" di comportamenti e condotte, funzionale alla protezione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione; per altro verso, si offriva ai professionisti stessi un quadro più stabile ed una cornice operativa di regole in grado di accompagnare l'esercizio professionale, a tutela del principio della certezza del diritto.

Un vero e proprio punto di svolta è rappresentato dalla pronunzia della Cassazione a sezioni unite del 2007. Con la decisione **Cass. civ. Sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810**, la Corte riconosce nei Codici deontologici veri e propri testi normativi, che conferiscono uno specifico contenuto a regole generali previste dalla legge, e ne trae una serie di conseguenze applicative, specie ai fini della propria potestà interpretativa in sede di ricorso contro le decisioni degli organi professionali nazionali, quale ad esempio la possibilità di sindacare le norme deontologiche in quanto norme di diritto e non elementi di mero fatto (l'indirizzo inaugurato nel 2007 è poi sempre stato confermato; cfr. *ex multis*, **Cass. civ. Sez. Unite, sentenze 25 marzo 2019, n. 8313; 25 marzo 2020, n. 7530; 24 gennaio 2020, n. 1609**).

Un tale indirizzo deve ritenersi oggi riferibile senz'altro anche al codice deontologico emanato dal CNAPPC.

3. I codici deontologici come fonti integrative di precetti di legge.

Precisata dunque in questo modo la natura di vera e propria fonte del diritto propria del Codice deontologico, deve rilevarsi che la disciplina del Codice si pone in un rapporto di immediata applicazione di un apposito precetto normativo di origine statale, e pertanto ci si trova in presenza di uno dei casi in cui, secondo la Corte di Cassazione, la norma deontologica "*riempie di contenuto*" una previsione generale prevista dalla legge, e dunque, come tale "*assume il rango di*

norma di diritto ai fini dell'interpretazione di questa Corte”: così, sempre con riferimento al Codice degli architetti, **la sentenza delle Sezioni Unite Civili 03 marzo 2011, n. 5116**, che conferma la legittimità della regola di cui al “vecchio” codice deontologico (oggi art. 36 bis), “...approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 dicembre 2006 e in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile *"ratione temporis"* – (regola, ndr) *secondo la quale il professionista iscritto che esegue per incarico di pubbliche amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi, dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva, dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico* – (regola che, ndr) **riempie di contenuto la previsione legislativa generale contenuta nell'art. 41 bis della legge n. 1150 del 1942 (introdotto dall'art. 14 della legge n. 765 del 1967) che vieta, ai professionisti incaricati di redigere parti degli strumenti urbanistici, di accettare incarichi privati relativi all'attuazione del PRG fino alla definitiva approvazione del medesimo** (enfasi aggiunta) e, pertanto, assume il rango di norma di diritto ai fini del sindacato di legittimità”

È vero che il Codice “una volta emanato, costituisce una autoregolamentazione vincolante nell'ambito dell'ordinamento di categoria ... sia per i singoli professionisti che per gli organi dell'ordine” (così, ancora, **la sentenza delle Sezioni Unite Civile n. 26810 del 2007**). E tuttavia la conclusione secondo cui la norma deontologica costituisce una “autoregolamentazione vincolante” sia per i singoli professionisti che per gli organi dell’ordine si deve però confrontare con la puntualizzazione, costantemente ribadita dalla stessa Corte di Cassazione, che i Codici deontologici hanno natura “di fonte meramente integrativa dei precetti normativi”, e cioè, **rispetto alla legge, esplicano funzione meramente integrativa** (giurisprudenza costante: cfr. al riguardo, da ultimo, le già citate decisioni delle **Sezioni Unite n. 1609 del 2020 e n. 8313 del 2019**, ma anche, *ex multis*, la decisione della **Cass. sez. VI n 17004 del 2011**, e delle stesse **Sezioni Unite n. 15852 del 2009**). In altre parole, senza la preclusione disposta dalla fonte statale in materia urbanistica, il codice deontologico degli architetti non avrebbe

potuto stabilire le preclusioni e le incompatibilità applicate dalla Cassazione nella citata decisione del 2011. Se infatti si ha riguardo al vigente (ed ormai vetusto) ordinamento professionale degli architetti, occorre rilevare come siano estremamente generiche le fattispecie astratte previste dal legislatore statale alle quali il Codice stesso è chiamato a dare concretezza attraverso la propria funzione integrativa. Il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, in punto di potestà disciplinare, stabilisce soltanto che il Consiglio dell'ordine “*vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza*” (art. 37, RD cit.), essendo - come detto - chiamato “*a reprimere ... gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione*” (art. 43, RD cit.). Le nozioni di “*probità e diligenza*” nello svolgimento dei compiti della professione, nonché le fattispecie di “*abusi e mancanze*” compiuti nell'esercizio della professione costituiscono dunque le formule e i criteri di massima attraverso i quali gli organi titolari della potestà disciplinare sono chiamati ad individuare in concreto le condotte professionalmente inappropriate da sanzionare.

4. Codice deontologico e preclusioni del diritto di elettorato passivo.

Per rispondere allo specifico quesito oggetto del presente parere, occorre dunque chiedersi se le clausole generali, anzi generalissime, previste dall'ordinamento professionale degli architetti consentano l'adozione di norme deontologiche che stabiliscano cause di incompatibilità tra l'assunzione di cariche istituzionali negli organi di categoria, e l'assunzione di cariche di rappresentanza politica in organi centrali e/o locali delle istituzioni statali.

La risposta al quesito proposto deve ritenersi di segno negativo.

Il diritto di “*accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*” è infatti **un diritto fondamentale garantito a tutti appunto “in condizioni di eguaglianza” dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica**. La introduzione di cause di incompatibilità, così come la previsione di motivi di ineleggibilità, implicando il

divieto di esercitare talune attività, integrano propriamente limitazioni a diritti di libertà positivamente fondati, e pertanto sono rigorosamente soggette ai principi di tassatività e legalità. L'art. 51 Cost. pone dunque inequivocabilmente **una riserva di legge assoluta a presidio del diritto di elettorato passivo**. Ne deriva che solo il legislatore di rango primario può adottare disposizioni che incidano sulla materia delle incompatibilità, e che l'interprete, in sede di valutazione delle predette disposizioni, deve attenersi a canoni ermeneutici di particolare rigore, escludendo, in particolare, la possibilità di qualsiasi interpretazione di tipo analogico che possa portare ad estendere l'area di applicabilità di fattispecie limitative dell'esercizio di diritti soggettivi fondamentali.

Tale principio è stato ribadito innumerevoli volte dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado relativa al diritto di elettorato passivo.

La Corte costituzionale ha avuto infatti modo di statuire *“che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione, analogamente a quanto avviene per le cause di incompatibilità, introducendo le une e le altre limitazioni al diritto di elettorato passivo (sentenza n. 283 del 2010)”* (Corte cost., Sent., 5 giugno 2013, n. 120). Non solo: è stato sempre *“...costantemente riconosciuto il principio di tassatività delle cause di incompatibilità, le cui norme (al pari di quelle che disciplinano le cause di ineleggibilità) sono di stretta interpretazione introducendo limitazioni al diritto di elettorato passivo (da ultimo sentenze n. 283 del 2010 e n. 27 del 2009)”* (Corte cost., Sent., 23 marzo 2012, n. 67). E, ancora, *“costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione. Analogamente è a dirsi per le cause di incompatibilità* (enfasi aggiunta). *Le une e le altre, in definitiva, introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo”* (Corte cost., Sent., 23 luglio 2010, n. 283).

Non sono mancate peraltro numerose pronunzie dei giudici di merito che hanno ribadito i principi espressi dalla Corte costituzionale.

E così, *ex multis*, cfr. **Corte d'App. L'Aquila, 15 gennaio 2013**, che ha sancito come “*Il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli inviolabili, in quanto riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto onde realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali. Orbene, è evidente che, in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, vige il divieto di interpretazione analogica, mentre è possibile un'interpretazione in senso estensivo, sebbene nel rispetto del canone di ragionevolezza*”; **T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 7 novembre 2006, n. 2693**, per cui “*Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge, considerato il carattere limitativo della sfera giuridica dei soggetti. Esse pertanto non sono estensibili a fattispecie non previste*”; **Trib. Bologna Sez. I, 17 febbraio 2003**, per cui “*Il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, può trovare limite soltanto in specifiche e tassative previsioni legislative, non suscettibili di applicazione estensiva o analogica; alla luce di tale principio, non è suscettibile di interpretazione estensiva l'art. 60, comma 1 n. 12 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, dovendosi ritenere che le cause di ineleggibilità colà previste siano le sole ineleggibilità cosiddette orizzontali, vale a dire i casi in cui un soggetto, già titolare di una carica, si candidi alla medesima carica presso un diverso ente (nella specie, è stata esclusa - come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco in un comune - la carica di consigliere comunale rivestita dal candidato in altro comune)*”; **Trib. Potenza, 15 febbraio 2000**: “*Il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, può trovare limite soltanto in specifiche e tassative previsioni legislative, non suscettibili di applicazione estensiva o analogica (nella specie, è stata esclusa - come causa di ineleggibilità o incompatibilità o decadenza - la carica di direttore di dipartimento, o di*

componente del consiglio sanitario o del collegio di direzione, nell'organizzazione sanitaria della regione cui si riferiva l'elezione contestata)”.

A ben vedere, la necessità di una norma primaria quale presupposto per ritenere sussistente una causa di incompatibilità è confermata dallo stesso vigente Codice deontologico degli architetti, il cui art. 36 bis precisa alcune cause di incompatibilità già previste dalla legge: al comma 4 stabilisce che *“tutte le attività professionali svolte in regime di incompatibilità definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare”*; il comma primo pone l'incompatibilità tra la redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) e incarichi professionali conferiti da soggetti privati nell'ambito oggetto di pianificazione, ma richiama espressamente l'art. 41 bis della Legge n. 1150/1942; il comma secondo pone una incompatibilità territoriale tra l'esercizio professionale in materia di edilizia privata e pubblica e l'assunzione di cariche di sindaco e di componente la giunta comunale con competenze nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica o dei lavori pubblici, ma richiama espressamente l'art. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 (Testo unico Enti Locali); il comma terzo pone la regola della incompatibilità tra l'esercizio di attività libero-professionale e il regime di tempo pieno dei professori e ricercatori universitari, ma ha cura di richiamare la conferente disposizione di legge dell'ordinamento universitario (art. 6 della Legge n. 260/2010). È dunque lo stesso codice deontologico degli architetti oggi vigente a conformarsi al principio per cui la previsione di una causa di incompatibilità debba avere fondamento in una espressa previsione di legge

Deve pertanto ritenersi che, per assicurare un adeguato bilanciamento tra l'esercizio del diritto di elettorato passivo e gli altri interessi comunque meritevoli di tutela menzionati nel quesito in esame, sia necessario un intervento legislativo espresso. **La sede nella quale può e deve essere affrontato il tema delle incompatibilità con l'esercizio della professione e/o con l'assunzione di cariche elettive negli organi professionali non è quella del codice deontologico, in difetto di una previsione di rango primario della quale il codice possa**

costituire attuazione e/o integrazione, bensì quella dell'ordinamento professionale.

Ed infatti, a conferma dell'assunto da ultimo espresso, si segnala come gli ordinamenti professionali più recenti non mancano di contemplare espressamente cause di incompatibilità e di regolare gli effetti dell'assunzione, in capo ad un professionista, di una carica rappresentativa di tipo politico, sia in istituzioni nazionali che locali. L'art. 20 del vigente ordinamento forense prevede ad esempio la sospensione obbligatoria per il Sindaco di comune con più di 500.000 abitanti, e per il Presidente di provincia con più di un milione di abitanti, oltre che nei casi di assunzione di cariche di governo nazionale (Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato) o territoriale (Presidente di giunta regionale), ma anche per chi assuma cariche rappresentative apicali, quali quella di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati) (cfr. art. 20, L. 247/2012)

In difetto di prescrizioni di legge quali quelle appena richiamate, il Codice deontologico non può introdurre limitazioni all'esercizio di diritti di libertà che hanno rango di diritti fondamentali protetti direttamente dalla Carta costituzionale. A maggior ragione deve ritenersi per quelli che il quesito indica come "impegni politico elettorali", e che vanno probabilmente intesi come un riferimento all'accettazione di candidature ad organi di rappresentanza politica, mentre si è titolari di una carica istituzionale in un organo di categoria.

Se il Codice deontologico non può, in assenza di una conferente base legislativa primaria, stabilire cause di incompatibilità tra cariche di categoria e cariche di rappresentanza politica, **a maggior ragione non può stabilirne tra cariche di categoria e la mera partecipazione a competizioni elettorali in qualità di candidato.**

5. Conclusioni.

Al quesito proposto deve pertanto risponderci che, in assenza di una base legislativa esplicita, non è possibile al Codice deontologico degli architetti

prevedere – senza violare diritti costituzionali, ed in particolare l'art. 51 Cost. -
clausole di incompatibilità tra l'assunzione di cariche negli organi di categoria e
l'assunzione di cariche di rappresentanza politica, o l'accettazione di candidature.
La sede congeniale all'introduzione di misure di tal genere è quella
dell'ordinamento professionale, che appare particolarmente vetusto, e necessità
manifestamente di un aggiornamento che lo renda più adatto alle esigenze della
categoria e delle sue istituzioni.

Nei termini su esposti è reso il parere.

Prof. Avv. Giuseppe Colavitti



BOZZA

| TITOLI, ARTICOLI E COMMI | TESTO CODICE DEONTOLOGICO VERS. 2021 | PROPOSTA | | | ORDINE: OSSERVAZIONI PROPOSTE DAGLI ORDINI |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|---|
| | | MODULAZIONE DELLE SANZIONI | | | |
| | | ATTENUATA | EDITTALE | AGGRAVATA | |
| REVISIONE FINALE del 16/04/2024 | | TESTO MODIFICATO | | | |

Preambolo

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO JUNIOR

La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze.

0 Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell'utente finale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior.

Il rapporto con il Committente, si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene. La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.

La credibilità si fonda su una condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all'altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice deontologico tutela la categoria quale patrimonio che l'Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l'Architetto Junior e il Pianificatore Junior deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.

Titolo I Art. 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior, indicati per brevità nel presente Codice "Professionista" o "Professionisti", iscritti nelle rispettive sezioni e settori degli Albi, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.

1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior, indicati per brevità nel presente Codice "Professionista" o "Professionisti", iscritti nelle rispettive sezioni e settori degli Albi dell'Albo, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.

2. Il presente Codice è l'emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all'albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all'albo nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

3. Ove la prestazione sia resa all'estero, il Professionista, è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.

4. Ove la prestazione sia resa in Italia da un professionista cittadino di un altro Stato ed iscritto nell'Albo provvisorio dell'Ordine Territoriale in cui opera, il Professionista è tenuto al rispetto delle norme dello Stato di provenienza, nonché delle presenti norme deontologiche anche nel caso di prestazioni occasionali temporanee.

Titolo II DOVERI GENERALI

Art. 2 (Professionalità specifica)

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.

1. L'uso di un titolo professionale non conseguito e l'esercizio di attività riservate a sezioni e settori ai quali non si è iscritti costituisce grave illecito disciplinare.

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

3. Ove il Professionista non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

avvertimento avvertimento sosp. fino a 15 gg

Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

1. Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all'interno della quale opera.

1. Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale, naturalistico e ambientale della comunità all'interno della quale opera.

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

2. Il Professionista, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento dell'attività.

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

3. Il professionista ha l'obbligo di cercare soluzioni ai problemi a lui posti che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile e dell'eco-sistema, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti rinnovabili.

avvertimento avvertimento censura

Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

1. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.

2. Costituisce grave illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività esercitata in periodo di sospensione, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

3. Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati, cancellati o sospesi, l'esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

4. Costituisce illecito disciplinare abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione analitica delle specifiche prestazioni di cui si assume personalmente la direzione e la responsabilità.

avvertimento censura sosp. fino a 30 gg

5. Il professionista ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell'attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, all'Ordine presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l'iscrizione all'Albo. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all'Ordine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento.

5. Il professionista ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell'attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, all'Ordine presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l'iscrizione all'Albo. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all'Ordine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento.

avvertimento avvertimento sosp. fino a 15 gg

6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

Art. 5 (Lealtà e correttezza)

Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

avvertimento avvertimento censura

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>2. Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L'inosservanza di tale norma costituisce illecito disciplinare. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte</p> | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| <p>3. Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> | avvertimento | avvertimento | censura |
| Art. 5 bis (Legalità) | | | |
| <p>1. Costituisce illecito disciplinare, ogni reato punito con norme penali solo quando si riflettano sulla propria reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'intera categoria professionale. 2. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso.</p> | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| Art. 6 (Indipendenza) | | | |
| <p>1. Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.</p> | avvertimento | avvertimento | censura |
| Art. 7 (Riservatezza) | | | |
| <p>1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima. 2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente. 3. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni. 4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso. 5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell'Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto</p> | avvertimento | avvertimento | censura |
| | avvertimento | avvertimento | censura |
| Art. 8 (Competenza e diligenza) | | | |
| <p>1. Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.</p> | avvertimento | avvertimento | censura |
| <p>2. Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.</p> | avvertimento | avvertimento | sosp. fino a 15 gg |
| Art. 9 (Aggiornamento professionale) | | | |
| <p>1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.</p> | | | |
| <p>2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l'autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:</p> | | | |
| <p>1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;</p> | 1. a) avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP | 1. a) avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP | 1. a) avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP |
| <p>2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;</p> | 2. b) censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP; | 2. b) censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP; | 2. b) censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP; |
| <p>3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;</p> | 3. c) sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP; | 3. c) sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP; | 3. c) sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP; |
| <p>4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;</p> | 4. d) sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP; | 4. d) sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP; | 4. d) sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP; |
| <p>5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;</p> | 5. e) sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP; | 5. e) sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP; | 5. e) sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP; |
| | 2 bis. L'iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l'obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica. | 2 bis. L'iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l'obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica. | 2 bis. L'iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l'obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica. |

Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

Art. 10 (Verità)

1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.

3. Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

1. Costituisce illecito disciplinare **grave** produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni

censura

sosp. fino a 90 gg

sosp. fino a 180 gg

Art. 11 (Adempimenti)

1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, ha l'obbligo di:
- rispettare l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine;
- provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
- dotarsi della Posta Elettronica Certificata;
- acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale;

1. **Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di:**

a) rispettare l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine;
b) provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
c) dotarsi della Posta Elettronica Certificata;
d) acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale;

censura

sosp. fino a 90 gg

sosp. fino a 180 gg

censura

sosp. fino a 90 gg

sosp. fino a 180 gg

censura

sosp. fino a 90 gg

sosp. fino a 180 gg

- dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
- definire gli aspetti contrattuali prima dell'espletamento della prestazione professionale

2. **Gli iscritti nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, ha l'obbligo di:**

a) dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
b) definire gli aspetti contrattuali prima dell'espletamento della prestazione professionale

censura

sosp. fino a 90 gg

sosp. fino a 180 gg

censura

sosp. fino a 90 gg

sosp. fino a 180 gg

Titolo III RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA IL SISTEMA ORDINAMENTALE

Art. 12 Doveri nei confronti dell'Ordine professionale

Doveri nei confronti dell'ordine professionale del Sistema Ordinalmentale

1. Il Professionista ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.

1. Il Professionista ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza **e con il Consiglio di Disciplina**, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.

avvertimento

avvertimento

sosp. fino a 15 gg

2. Ogni iscritto ha l'obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.

2. Ogni iscritto ha l'obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine **e dal Consiglio di Disciplina**, e a prestare ~~al medesimo~~ **ai medesimi** adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni ~~allo stesso~~ **alle stesse** istituzionalmente demandate.

avvertimento

avvertimento

sosp. fino a 15 gg

3. I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all'Ordine; essi hanno l'obbligo di adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale.

3. I Professionisti che sono eletti componenti del **Sistema Ordinalmentale** ~~Consiglio dell'Ordine~~, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all'Ordine; essi hanno l'obbligo di adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale **e in astensione di conflitto di interesse**

avvertimento

avvertimento

censura

4. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nel rispetto del presente Codice Deontologico e della compatibilità delle risorse finanziarie dell'Ordine.

avvertimento

avvertimento

censura

5. L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione così come della cessazione del proprio mandato. L'iscritto se nominato in rappresentanza dell'Ordine deve attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della categoria.

5. L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione così come della cessazione del proprio mandato. L'iscritto se nominato in rappresentanza dell'Ordine **o del CNAPPC** deve attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine **o del CNAPPC** dovesse impartire nell'interesse o a tutela della categoria.

avvertimento

avvertimento

censura

6. L'iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.

avvertimento

avvertimento

censura

Titolo IV RAPPORTI ESTERNI

Art. 13 Società tra professionisti

1. I Professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'Art.10 L.12 novembre 2011, n°183.

3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società.

Art. 14 Rapporti con i committenti

1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l'obbligo di eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.

2. Il Professionista ha l'obbligo di rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.

4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.

avvertimento avvertimento censura

avvertimento avvertimento sosp. fino a 15 gg

avvertimento censura sosp. fino a 30 gg

3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente **in forma scritta**, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.

4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati **in qualunque forma essa si svolga, salvo quanto previsto nel comma 3. Tale illecito si considera grave.**

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

Art. 15 Rapporti con Istituzioni e Terzi

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l'osservanza dei doveri di cui al Titolo II.

2. Il Professionista ha l'obbligo di astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall'Istituzione medesima e dal committente stesso.

3. Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale, per sé o per altri.

avvertimento avvertimento sosp. fino a 15 gg

avvertimento avvertimento sosp. fino a 15 gg

Art. 16 Partecipazione a commissioni e giurie di concorso

1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell'Ordine.

2. Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.

3. Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, ha l'obbligo di attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall'Art. 51 del Codice di Procedura Civile.

4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

5. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici ha l'obbligo di non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

avvertimento avvertimento censura

avvertimento avvertimento sosp. fino a 15 gg

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

censura sosp. fino a 90 gg sosp. fino a 180 gg

Art. 17 Cariche istituzionali

1. Il Professionista ha l'obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

avvertimento censura sosp. fino a 30 gg

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------------|---------------------|
| | 2. Costituisce grave illecito disciplinare l'inosseranza, da parte del Professionista che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente. | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| Art. 18 | Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative 1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative. | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| | 2. Il Professionista è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Architetti PPC. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| Art. 18bis | Attività di volontariato Il Professionista che svolge la propria attività di volontariato nei territori colpiti da calamità naturali deve: 1. svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento di cui fa parte; 2. adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilità ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività; 3. astenersi dallo svolgere attività contrastanti con le finalità delle attività di volontariato; evitare ogni possibile impropria posizione di vantaggio individuale. E' incompatibile l'assunzione di incarichi professionali relativa ad edifici per i quali si è svolta l'attività di rilevatore nella fase di emergenza; 4. non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività. | avvertimento | avvertimento | sosp. fino a 15 gg |
| | | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| | | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| Titolo V | RAPPORTI INTERNI | | | |
| Art. 19 | Rapporti con i colleghi 1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro. 2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, ha l'obbligo di preventivamente accertarsi con il committente, che sia stato revocato formalmente l'incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio. Sono fatti salvi i diritti d'autore. 3. L'iscritto ha l'obbligo di astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega. 4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituito ha l'obbligo di agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituito, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso. 5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo ha l'obbligo di agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi. | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| | 3. L'iscritto ha l'obbligo di astenersi in qualsiasi ambito da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega. | avvertimento | avvertimento | sosp. fino a 15 gg |
| | | avvertimento | avvertimento | censura |
| | | avvertimento | avvertimento | sosp. fino a 15 gg |

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------------|---|
| | 6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, ha l'obbligo di informare preventivamente il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega. | avvertimento | avvertimento | censura |
| Art. 20 | Concorrenza sleale 1. Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti: a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista; b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale; c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso; d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro Professionista; e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale. 2. La rinuncia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica. | avvertimento | avvertimento | sosp. fino a 15 gg |
| | c) la diffusione in qualsiasi forma di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso; 2. La rinuncia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo, tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, non deve costituire strumento di accaparramento dell'incarico ed è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica. | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| Art. 21 | Rapporti con collaboratori e dipendenti 1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista ha l'obbligo di compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente. 1 bis. Il Professionista ha l'obbligo, nello svolgimento dell'attività professionale, di prestare particolare cura nel regolamentare i rapporti con i collaboratori in modo da non assimilare la loro prestazione a quella del dipendente in violazione della normativa vigente. 2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, ha l'obbligo di regolamentare i rapporti con costoro esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità. 3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto: · a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20; · ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate; · a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale; · a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell'inizio della collaborazione. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | 2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori ha l'obbligo di regolamentare per iscritto i rapporti economici e professionali con costoro esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità. Gli accordi devono prevedere un trattamento equo e dignitoso nei confronti del collaboratore. a) a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20; b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate; c) a concedere garantire loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale; d) a mantenere i patti e gli accordi scritti definiti al momento dell'inizio della collaborazione. e) a indicare i nominativi dei collaboratori nelle pubblicazioni nel rispetto dei specifici ruoli. 3. bis La mancata osservanza dei patti e degli accordi definiti all'inizio e durante la collaborazione costituisce grave violazione deontologica. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | 3. a) a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20; b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate; c) a concedere garantire loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale; d) a mantenere i patti e gli accordi scritti definiti al momento dell'inizio della collaborazione. e) a indicare i nominativi dei collaboratori nelle pubblicazioni nel rispetto dei specifici ruoli. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg sosp. fino a 180 gg |
| | 4. Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati. | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| Art. 22 | Rapporti con tirocinanti 1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche. 2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al tirocinio previsto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 328/2001 s.m.i. e dall'art. 6 del DPR 137/2012. | avvertimento | avvertimento | censura |
| Art. 22 bis | Professionisti dipendenti | avvertimento | avvertimento | censura |

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|
| | 1. Il Professionista dipendente rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Datore di Lavoro nell'ambito delle disposizioni del proprio contratto di lavoro, con il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. | avvertimento | avvertimento | censura |
| Titolo VI | ESERCIZIO PROFESSIONALE | | | |
| Art. 23 | Incarico professionale 1. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24. 2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità. 3. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime. 4. Il Professionista ha l'obbligo di non assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico. | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| Art. 24 | Contratti e compensi 1. È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti. 2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali. 3. Il Professionista ha l'obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di completamento dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche. 4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause imprevedute ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico. 5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito. 6. La richiesta di compensi, di cui al comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare. 7. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva. | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| Art. 24 bis | Equo Compenso 1. Costituisce illecito disciplinare del professionista il mancato convenire o preventivare il compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinata in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali. Costituisce altrettanto illecito disciplinare la mancata comunicazione al cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal Professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge n. 49 del 21 aprile 2023. | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| Art. 25 | Accettazione dell'incarico 1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. | avvertimento | avvertimento | censura |

| | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|--------------------|--------------------|
| Art. 26 | Incarico congiunto | <p>1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:</p> <p>a) ha l'obbligo di concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;</p> <p>b) ha l'obbligo di evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;</p> <p>c) ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.</p> | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| Art. 27 | Esecuzione dell'incarico | <p>1. Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.</p> <p>2. Il Professionista ha l'obbligo di, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:</p> <p>a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;</p> <p>b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.</p> <p>3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.</p> | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| | | <p>2. Il Professionista ha l'obbligo di, tempestivamente, informare tempestivamente il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:</p> | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | | <p>3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione in forma scritta concordando modalità e compensi.</p> | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| Art. 28 | Cessazione dell'incarico | <p>1. Il Professionista ha l'obbligo di non proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.</p> <p>2. Il Professionista ha l'obbligo di non proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.</p> <p>3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.</p> <p>4. Il Professionista ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.</p> | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| Art. 29 | Rinuncia all'incarico | <p>1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, ha l'obbligo di dare al committente un congruo preavviso al fine di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.</p> <p>2. Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, ha l'obbligo di comunicare la rinuncia all'ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l'adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.</p> | avvertimento | avvertimento | sosp. fino a 15 gg |
| Art. 30 | Inadempimento | <p>1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.</p> | censura | sosp. fino a 30 gg | sosp. fino a 90 gg |
| Art. 31 | Conflitto di interessi | <p>1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività nella medesima aggregazione professionale un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.</p> | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| Art. 32 | Interferenza tra interessi economici e professionali | <p>1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.</p> | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| Art. 33 | Restituzione dei documenti | <p>1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando quest'ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.</p> | avvertimento | avvertimento | censura |
| Art. 34 | Responsabilità patrimoniale | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------------|---------------------|
| | 1. Il Professionista ha l'obbligo di porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'in-carico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. | censura | sosp. fino a 90 gg | sosp. fino a 180 gg |
| Art. 35 | Informativa 1. L'informativa al committente in ordine all'attività professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri dati professionali e dello studio. | avvertimento | avvertimento | censura |
| Art. 36 | Pubblicità informativa 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| Art. 36 bis | Incompatibilità 1. Ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il Professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dell'incarico professionale e fino all'approvazione del piano, dall'accettare incarichi professionali da parte di soggetti privati nell'ambito oggetto di pianificazione. Tale incompatibilità è estesa anche ai Professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto. 2. Ai sensi dell'art. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 Testo unico Enti Locali il Professionista, componente della Giunta Comunale nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica o dei lavori pubblici, deve astenersi dall'esercizio dell'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale del Comune dove ricopre la carica. Il medesimo divieto dovrà intendersi applicato anche nei confronti del sindaco, ancorché questo abbia delegato tali funzioni ad altro soggetto, in ragione del potere di delega che lo stesso detiene. 3. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 260/2010 l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno dei professori e ricercatori universitari. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 4. Tutte le attività professionali svolte in regime di incompatibilità definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | 2. Ai sensi dell'art. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 Testo unico Enti Locali il Professionista, componente della Giunta Comunale nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica o dei lavori pubblici, deve astenersi dall'esercizio dell'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale del Comune dove ricopre la carica. Il medesimo divieto dovrà intendersi applicato anche nei confronti del sindaco, ancorché questo abbia delegato tali funzioni ad altro soggetto, in ragione del potere di delega che lo stesso detiene. Tale incompatibilità è estesa anche ai Professionisti che abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | 3. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 260/2010 l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno dei professori e ricercatori universitari. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale incompatibilità è estesa anche ai Professionisti che abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| | 4. Tutte le attività professionali svolte in regime di incompatibilità definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare. | avvertimento | censura | sosp. fino a 30 gg |
| Titolo VII | POTESTÀ DISCIPLINARE | | | |
| Art. 37 | Potestà disciplinare 1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all'articolo successivo. 3. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. 4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l'azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria. | | | |
| | 1. Presso i Consigli il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è istituito il Consiglio il Consiglio di Disciplina che svolge compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini l'Ordine , la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto dal codice deontologico all'articolo successivo . 4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l'azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria entro il periodo quinquennale della prescrizione . | | | |

5. L'azione giudiziaria non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

6. Il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio di Disciplina devono, ciascuno per le sue competenze, segnalare e attivare tutte le procedure necessarie per l'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione. La mancata segnalazione da parte del CdO e la mancata attivazione disciplinare da parte del CdD costituiscono violazioni deontologiche.

avvertimento

censura

sosp. fino a 30 gg

Art. 37 bis Componenti dei Consigli / Consigli di Disciplina

1. I componenti dei Consigli di Disciplina e dei Collegi di Disciplina devono svolgere il mandato improntando la propria attività ai principi di collaborazione, lealtà e correttezza nei confronti dell'attività del Consiglio dell'Ordine. Non devono in alcun modo ostacolare o interferire con l'attività amministrativa del Consiglio, né svolgere pressioni indebite utilizzando l'esercizio dell'azione disciplinare.

censura

sosp. fino a 30 gg

sosp. fino a 90 gg

Art. 38 Parità di trattamento, tutela dell'affidamento e unità dell'Ordinamento

1. Al fine di attuare l'Art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità dell'ordinamento di categoria.

2. Il Consiglio Nazionale potrà riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un'interpretazione del Codice Deontologico non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.

Art. 39 Certezza del diritto

1. Il Consiglio Nazionale deve periodicamente massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito www.awn.it; la massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.

Certeza del diritto **Massime delle decisioni del CNAPPC**

Art. 40 Condotta

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'incolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Titolo VIII SANZIONI

Art. 41 Sanzioni

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:

a) l'avvertimento

consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;

consiste nel dimostrare al colpevole **la condotta non conforme alle norme deontologiche** e le mancanze commesse **nell'esortarlo con l'esortazione** a non ricadervi;

b) la censura

dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;

consiste in una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;

c) la sospensione

consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi

consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi **variabile da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 180 giorni in base all'illecito commesso;**

d) la cancellazione

consiste nella esclusione dall'Albo.

d) la cancellazione

consiste nella esclusione dall'Albo **ed impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo.**

Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

2. Gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione.

2. Gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione.

2 bis. La recidiva comporta un aggravamento della sanzione a carico dell'iscritto che, già sanzionato commetta una nuova violazione deontologica

3. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'Albo.

3. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'Albo.

4. Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 Codice dell'edilizia il professionista direttore dei lavori, riconosciuto responsabile di difformità o variazioni essenziali al permesso di costruire, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (da tre mesi a due anni). Rimane ferma, nel corso del procedimento disciplinare, la possibilità di verificare la sussistenza di circostanze attenuanti, tenendo conto dell'effettiva violazione.

4 bis. Il mancato pagamento di una quota di contributo annuale di iscrizione all'Ordine di appartenenza comporta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato fino all'adempimento amministrativo. La persistente violazione per un periodo accertato di 3 anni comporta l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare e la procedura di cancellazione ferma restando una azione di recupero delle somme non riscosse ad esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine

5. L'omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l'infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d'affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare. La seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.

5. L'omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l'infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d'affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare. ~~La seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.~~

avvertimento

censura

sospensione

Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Disposizione finale

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l'ambito di applicazione.

Art. 43 Aggiornamento del Codice deontologico

1. Il Consiglio Nazionale delibera l'aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.

Art. 44 Entrata in vigore

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 30 aprile 2021.

1. Le presenti norme entrano in vigore dal